

Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2002, n. 4780

Rinuncia o transazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art.2113 del codice civile – Esclusione

La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.2113 cod. civ. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, tale garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art.2118 cod. civ.